



Comune di Povegliano Veronese

Piazza IV Novembre, 3 - CAP 37064 - Codice Fiscale e Partita IVA 00658760236

SETTORE TECNICO

Servizio Lavori Pubblici

tel. 045/6334135-136-137 – fax 045/6334119

e-mail: lavoripubblici@comune.poveglianoveronese.vr.it

PEC: poveglianoveronese.vr@cert.ip-veneto.net

sito web: www.comune.poveglianoveronese.vr.it

Protocollo n. _____
CIG 8009771022

Povegliano Veronese, ____ settembre 2019

Spett.le **ALLE DITTE INVITATE**

OGGETTO: RDO sul MEPA di Consip Spa per l'affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria volti all'efficientamento energetico della centrale termica a servizio degli impianti sportivi comunali di via Monte Grappa. Importo complessivo dell'appalto: € 60.000,00, di cui € 58.000,00 per lavori ed € 2.000,00 per oneri della sicurezza. CUP E82J19000300005.

In esecuzione della determinazione del Responsabile del servizio lavori pubblici n. ____ del ____, esecutiva ai sensi di legge, si rende noto che questa Amministrazione intende procedere all'affidamento dei "**lavori di manutenzione straordinaria volti all'efficientamento energetico della centrale termica a servizio degli impianti sportivi comunali di via Monte Grappa**" secondo il progetto esecutivo validato con verbale di validazione datato 7 agosto 2019, ed approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 80 del 7.8.2019, esecutiva ai sensi di legge.

1. STAZIONE APPALTANTE

COMUNE DI POVEGLIANO VERONESE – SETTORE TECNICO – Servizio Lavori Pubblici,
piazza IV Novembre, 3 – 37064 POVEGLIANO VERONESE (VR)
telefono 045/6334135-36-37 telefax 045/6334119
indirizzo e-mail lavoripubblici@comune.poveglianoveronese.vr.it
PEC: poveglianoveronese.vr@cert.ip-veneto.net

2. LUOGO DI ESECUZIONE, DESCRIZIONE E IMPORTO DEI LAVORI

a) **Luogo di esecuzione dei lavori:** impianti sportivi comunali di via Monte Grappa - Povegliano Veronese (VR).

b) Natura dei lavori:

CPV 45232141-2 "Centrale termica"

Lavorazioni di cui si compone l'intervento				
Lavorazione	Categoria prevalente	Importo	Incidenza % sul totale	% subappalto
Impianti termici e di condizionamento	OS28	€ 60.000,00	100%	40%

c) Importo complessivo dell'appalto:

€ 60.000,00 (sessantamila/00), oltre all'I.V.A. suddiviso in:

- € 12.654,66 per lavori a corpo
- € 45.345,34 per lavori a misura
- € 2.000,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso

Importo complessivo soggetto a ribasso € 58.000,00, oltre all'I.V.A.

L'importo dei lavori comprende € 9.504,87 per costo della manodopera.

L'impresa, comunque, dovrà in sede di offerta dichiarare, in base al disposto dell'art. 95, c. 10 del decreto legislativo n. 50/2016 e smi, i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali

concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

3. TERMINE DI ESECUZIONE

Termine di esecuzione: **giorni 63 (sessantatre)** – decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori ai sensi dell'art. 2.9, del C.S.A. La penale giornaliera per ogni giorno di ritardo è calcolata in misura compresa tra lo 0,3 e l'1 per mille dell'importo netto contrattuale da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo e comunque non superiore al 10% del medesimo.

4. FINANZIAMENTO E PAGAMENTI

L'opera è finanziata parte mediante contributo ministeriale assegnato dallo Stato con il decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante "*Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi*", convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 e parte mediante fondi propri di bilancio.

Il pagamento delle prestazioni contrattuali avverrà parte "*a corpo*" e parte "*a misura*", come definitivi dall'articolo 3, comma 1, lettere dddd) e eeeee), del decreto legislativo n. 50/2016 e smi.

All'aggiudicatario verrà corrisposta, alle condizioni e con le modalità indicate dall'art. 35, c. 18, del decreto legislativo n. 50/2016 e smi, nonché all'art. 2.15 del Capitolo Speciale d'Appalto, un'anticipazione pari al 20% dell'importo contrattuale.

Il pagamento del corrispettivo della prestazione oggetto dell'appalto verrà effettuato nel rispetto dei termini previsti dal decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 9 novembre 2012, n. 92 e ai sensi dell'art. 2.15 del C.S.A.. Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3, della legge 13 agosto 2010, n. 136 e smi..

Si precisa che, ai sensi di legge, sulla fattura elettronica dovranno essere obbligatoriamente riportati il codice unico ufficio (UFDZ7), il riferimento alla RDO ed il CIG.

Si fa presente inoltre che, ai sensi dell'art. 1, c. 629, lett. b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) che ha modificato il D.P.R. n. 633/1972, disciplinante l'applicazione dell'IVA, verrà applicato lo "*split payment*". Pertanto, la ditta dovrà continuare ad esporre l'IVA in fattura, ma questo ente non procederà a saldarne il relativo importo in quanto lo stesso verrà trattenuto al fine del successivo versamento all'erario direttamente da parte del Comune. Alla luce di quanto sopra sulle fatture emesse dovrà essere riportata la seguente dicitura: "*Scissione dei pagamenti*".

5. MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE

Documentazione amministrativa:

La ditta interessata a partecipare alla RDO per il servizio in oggetto dovrà presentare, entro i termini fissati e alle condizioni stabilite nella RDO medesima, la seguente documentazione amministrativa:

1. dichiarazione, redatta sul "**DGUE**", che dovrà essere debitamente compilato. La dichiarazione dovrà essere sottoscritta con firma digitale dal titolare o da un procuratore se trattasi di ditta individuale, dal legale rappresentante o da un consigliere dotato di rappresentanza o dall'amministratore delegato o da un procuratore se trattasi di società.
2. una **garanzia provvisoria**, come definita dall'art. 93 del Codice, pari al 2% del prezzo base dell'appalto e precisamente di importo pari ad **€ 1.200,00**, salvo quanto previsto all'art. 93, comma 7 del Codice.
3. una **dichiarazione di impegno**, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, c. 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell'art. 93, c. 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

Ai sensi dell'art. 93, c. 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli artt. 84 e 91, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e smi.. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89 c. 1 del

Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, c. 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

La **garanzia provvisoria è costituita**, a scelta del concorrente:

- a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
- b. fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'art. 49, c. 1, del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231 e smi., in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento presso la Tesoreria Comunale c/o Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. - Agenzia di Povegliano Veronese (VR) (Codice IBAN: IT 64 V 01030 59670 0000 10209335), con la seguente causale: "*CAUZIONE PROVVISORIA PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VOLTI ALL'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA CENTRALE TERMICA A SERVIZIO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI DI VIA MONTE GRAPPA*";
- c. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, c. 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, c. 9 del Codice.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-nonlegittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
- http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

In caso di prestazione di **garanzia fideiussoria**, questa dovrà:

- a. contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
- b. essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
- c. essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 19 gennaio 2018 n. 31 (GU del 10 aprile 2018 n. 83) contenente il "*Regolamento con cui si adottano gli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli artt. 103 c. 9 e 104 c. 9 del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50*";
- d. avere validità per 180 (centottanta) giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
- e. prevedere espressamente:
 - la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del Codice Civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
 - la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del Codice Civile;
 - la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- f. contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere **sottoscritte** da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere **prodotte** in una delle seguenti forme:

- documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p), del decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 82/2005 e smi.. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà esser attestata dal pubblico

ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, c. 1, del decreto legislativo n. 82/2005 e smi.) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, c. 2, del decreto legislativo n. 82/2005 e smi.).

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è **ridotto** secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, c. 7 del Codice.

Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'art. 93, c. 7, del Codice si ottiene:

- a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, c. 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
- b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, c. 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, c. 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20, del decreto legislativo n. 82/2005 e smi., la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

4. **PASSOE** di cui all'art. 2, comma 3 lett. b) della delibera ANAC n. 157/2016, relativo al concorrente.

Documentazione economica:

L'offerta, redatta sul **modulo generato automaticamente dal sistema**, dovrà indicare il prezzo offerto inferiore a quello posto a base di gara.

Dovrà inoltre essere compilata la lista delle categorie di lavoro e forniture con l'indicazione del prezzo unitario in cifre e in lettere, al netto di IVA, e del prezzo totale; infine, in calce al modulo stesso, il prezzo complessivo ed il ribasso percentuale rispetto al prezzo posto a base di gara, al netto degli oneri previsti per la sicurezza e dei lavori in economia. La percentuale di ribasso dovrà essere indicata tenendo conto di tre numeri decimali dopo la virgola. Il prezzo complessivo ed il ribasso sono indicati in cifre ed in lettere.

In caso di discordanza tra il prezzo indicato in cifre e quello indicato in lettere, prevarrà il prezzo più vantaggioso per l'Amministrazione, ai sensi dell'art. 72, del R.D. n. 827/1924 e smi., salvo che ciò non porti a risultati palesemente assurdi o iniqui, in tal ultimo caso prevarrà il prezzo da ritenersi non viziato da errore.

Non sono ammesse offerte alla pari o in aumento.

L'offerta deve riportare obbligatoriamente, pena l'esclusione, ai sensi dell'art. 95, c. 10, del decreto legislativo n. 50/2016 e smi. i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. L'offerta va sottoscritta con firma digitale dal titolare o da un procuratore se trattasi di ditta individuale, dal legale rappresentante o da un consigliere dotato di rappresentanza o

dall'amministratore delegato o da un procuratore se trattasi di società e non potrà presentare correzioni valide se non espressamente confermate e sottoscritte. Si precisa che, in caso di imprese riunite, l'offerta deve essere espressa dall'impresa mandataria in nome e per conto proprio e delle mandanti. In caso di raggruppamenti temporanei di impresa non ancora costituiti, l'offerta dovrà essere sottoscritta da tutte le imprese che costituiranno il raggruppamento.

SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, c. 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avalimento o del contratto di avalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell'art. 48, c. 4 del Codice) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'art. 83, c. 9, del Codice è facoltà della Stazione Appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

6. MODALITA' DI AGGIUDICAZIONE

Il servizio sarà aggiudicato, ai sensi dell'art. 95, del decreto legislativo n. 50/2016 e smi. a favore della ditta che avrà offerto il prezzo complessivo più basso, inferiore a quello posto a base di gara e stabilito in **€ 58.000,00** (cinquantottomila/00), determinato mediante offerta a prezzi unitari, trattandosi di contratto da stipulare parte a corpo e parte a misura.

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, ed altresì, ai sensi dell'art. 95, c. 12, del decreto legislativo n. 50/2016 e smi., l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

In caso di offerte uguali si procederà mediante sorteggio ai sensi dell'art. 77, del R.D. n.

827/1924 e smi.

L'offerente potrà svincolarsi dalla propria offerta solo dopo 180 (centottanta) giorni dalla data di esperimento della gara, ai sensi dell'art. 32, c. 4, del decreto legislativo n. 50/2016 e smi..

Non sono ammesse offerte alla pari o in aumento.

Il contratto verrà sottoscritto in forma digitale sul MEPA di Consip SpA e non conterrà la clausola compromissoria.

7. SUBAPPALTO

La ditta aggiudicataria è la sola personalmente responsabile di tutti gli obblighi derivanti dal contratto, essendo espressamente fatto divieto di cessione totale o parziale dello stesso, sotto pena di risoluzione del contratto medesimo. In materia di subappalto si seguono le disposizioni dell'art. 105, del decreto legislativo n. 50/2016 e smi.

8. ESCLUSIONI

1. Sono esclusi dalla gara i concorrenti che si trovano nelle cause di esclusione di cui all'art. 80, del decreto legislativo n. 50/2016 e smi. ed ai sensi della legge n. 68/1999 e smi..
2. Saranno escluse tutte le ditte che presentino contemporaneamente offerte in diversi raggruppamenti temporanei di concorrenti ovvero individualmente ed in raggruppamento temporaneo di concorrenti.
3. Saranno esclusi i concorrenti che non presentino la documentazione richiesta alle voci "*Documentazione amministrativa*" e "*Offerta economica*" della presente lettera d'invito.
4. Si fa luogo all'esclusione dalla gara dei concorrenti per i quali la stazione appaltante accerti che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi.

In caso di contestazioni la Commissione deciderà a maggioranza di voti.

9. DISPOSIZIONI VARIE

1. E' facoltà della Stazione appaltante procedere in via d'urgenza, alla consegna dei lavori, anche nelle more della stipulazione formale del contratto, ai sensi dell'art. 32, c. 8, del decreto legislativo n. 50/2016 e smi..
2. Non si accetta documentazione o offerta trasmessa tramite posta elettronica e/o casella di posta elettronica certificata, **pena l'esclusione**.
3. Gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro stato membro dell'Unione Europea qualora espressi in altra valuta, dovranno essere convertiti in euro.
4. In caso di discordanza tra il prezzo indicato in cifre e quello indicato in lettere sarà ritenuto valido quello più vantaggiosa per l'Amministrazione, ai sensi dell'art. 72, del R.D. n. 827/1924 e smi., salvo che ciò non porti a risultati palesemente assurdi o iniqui, in tal ultimo caso prevarrà il ribasso da ritenersi non viziato da errore.
5. Ai sensi dell'art. 71, del D.P.R. n. 445/2000 e smi. l'Amministrazione Comunale procederà a verificare la veridicità delle dichiarazioni rese in sede di gara a carico della ditta classificatasi prima in graduatoria.
6. L'Amministrazione Comunale, prima della stipula del contratto, procederà alla verifica dei conteggi presentati dall'aggiudicatario, tenendo per validi ed immutabili i prezzi unitari indicati in lettere e correggendo, ove si riscontrino errori di calcolo, i prodotti e la conseguente somma. In caso di discordanza fra il prezzo complessivo risultante dalla predetta verifica e quello dipendente dal ribasso percentuale offerto, si procederà alla correzione di tutti i prezzi unitari, indicati in lettere, in modo costante in base alla percentuale di discordanza, con le seguenti modalità:
 - nel caso in cui il prezzo risultante dalla verifica sia superiore a quello offerto dalla ditta, la percentuale di discordanza è data dal rapporto tra il prezzo complessivo risultante dalla verifica e il prezzo complessivo offerto. Ogni prezzo unitario offerto verrà quindi diviso per il coefficiente così calcolato ed i valori ottenuti costituiranno i prezzi unitari contrattuali.
 - nel caso in cui il prezzo risultante dalla verifica sia inferiore a quello offerto dalla ditta, la percentuale di discordanza è data dal rapporto tra il prezzo complessivo offerto ed il prezzo complessivo risultante dalla verifica. Ogni prezzo unitario offerto verrà quindi moltiplicato per il coefficiente così calcolato ed i valori ottenuti costituiranno i prezzi unitari contrattuali.Si evidenzia quindi che, anche se dovessero rendersi necessarie delle correzioni all'offerta, il ribasso di aggiudicazione rimarrà sempre comunque quello offerto in sede di gara.
7. Mentre gli esiti di gara sono immediatamente vincolanti per la ditta, ai sensi dell'art. 32, commi 6 e 7 del decreto legislativo n. 50/2016 e smi., l'aggiudicazione definitiva non equivale ad accettazione dell'offerta e diverrà efficace dopo la verifica dei prescritti requisiti.

8. L'affidatario, entro il termine perentorio di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della richiesta dell'Amministrazione, dovrà produrre i documenti per procedere alla stipula del contratto d'appalto. Qualora lo stesso non ottemperi entro il termine assegnato, verrà considerato decaduto e la gara potrà essere aggiudicata al concorrente che segue in graduatoria.
9. Ai sensi dell'art. 103, c. 3, del decreto legislativo n. 50/2016 e smi., la mancata costituzione della cauzione definitiva determina la revoca dell'affidamento, l'introito della cauzione provvisoria da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.
10. Qualora non si provveda alla stipula del contratto di appalto entro 60 (sessanta) giorni dalla data di aggiudicazione, per cause imputabili all'Amministrazione Comunale, l'aggiudicatario potrà, mediante atto notificato alla stazione appaltante, sciogliersi da ogni impegno o recedere dal contratto, ai sensi dell'art. 32, c. 8, del decreto legislativo n. 50/2016 e smi..
11. L'Impresa aggiudicataria si obbliga, altresì, ad applicare integralmente tutte le clausole contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro e nei relativi accordi integrativi.
- 12. La Stazione Appaltante procederà ad effettuare le comunicazioni utilizzando esclusivamente l'area Comunicazioni della piattaforma di e-procurement della pubblica amministrazione ME.PA di CONSIP SPA.**
13. Ai sensi dell'art. 106, c. 1, lett. a), del decreto legislativo n. 50/2016 e smi., il Comune di Povegliano Veronese si riserva la facoltà di modificare il contratto di appalto durante il periodo di efficacia dello stesso, al fine di utilizzare il ribasso ottenuto in sede di gara per eseguire maggiori quantità delle lavorazioni previste dall'appalto ai prezzi offerti in sede di gara nel rispetto delle disposizioni contenuto nel citato decreto legislativo n. 50/2016 e smi..
14. Ai sensi dell'art. 110, del decreto legislativo n. 50/2016 e smi., in caso di liquidazione giudiziale, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 108, ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'art. 88, c. 4-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e smi., ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, l'Amministrazione Comunale si riserva la possibilità di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione e del completamento del servizio. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta.
15. Tutte le controversie che non si siano potute definire con le procedure dell'accordo bonario di cui agli artt. 205 e 206, del decreto legislativo n. 50/2016 e smi., saranno attribuite alla competenza esclusiva del Tribunale di Verona.
16. Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente lettera d'invito, si farà riferimento alle disposizioni vigenti in materia di appalti di lavori pubblici.
17. Procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto con sede in 30122 Venezia, Cannaregio 2277/1178 – tel. 041/2403911 – fax 041/2403940/41 – internet www.giustizia-amministrativa.it, entro 30 (trenta) giorni.

10. INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13, DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 196/2003

Il Comune di Povegliano Veronese, in qualità di titolare (con sede in Piazza IV Novembre n. 3, IT – 37164 Povegliano Veronese (VR); Email: infocomune@comune.poveglianoveronese.vr.it; PEC: poveglianoveronese.vr@cert.ip-veneto.net; Centralino: +39045/6334111), tratterà i dati personali conferiti con il presente modulo, con modalità prevalentemente informatiche e telematiche, per le finalità previste dal Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD), in particolare per l'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico, ivi incluse le finalità di archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici. Il conferimento dei dati è obbligatorio e il loro mancato inserimento non consente di completare il procedimento avviato. I dati saranno trattati per tutto il tempo del procedimento e, successivamente alla cessazione del procedimento, i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa. I dati saranno trattati esclusivamente dal personale e da collaboratori del Comune di Povegliano Veronese o dei soggetti espressamente nominati come responsabili del trattamento. Al di fuori di queste ipotesi i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea.

Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. Del RGPD). L'apposita istanza è presentata contattando il Responsabile della protezione dei dati presso il Comune di Povegliano Veronese (Andrea Mirandola – Comune di Povegliano Veronese – Responsabile della Protezione dei dati personali, Piazza IV Novembre n. 3, IT – 37064 Povegliano Veronese (VR), email: sociale@comune.poveglianoveronese.vr.it).

Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali (con sede in Piazza di Monte Citorio n. 121, IT – 00186 Roma) quale autorità di controllo nazionale secondo le procedure previste (art. 57, par. 1, lettera f), RGPD).

Responsabile del procedimento è il Geom. Stefano Zenari - Responsabile del servizio lavori pubblici del Comune di Povegliano Veronese (VR).

Informazioni in merito c/o SETTORE TECNICO – Servizio Lavori Pubblici Tel.: 045/6334136-137- Fax: 045/6334119 – e-mail: lavoripubblici@comune.poveglianoveronese.vr.it

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Geom. Stefano Zenari)

Documento firmato digitalmente ai sensi d.lgs. n. 82/2005 e s.m.i.

Allegati: - DGUE